

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Disponibilità liquide



Dicembre 2016

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'*istituto nazionale per i principi contabili*" ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell'agosto 2014 ed aggiornava la versione del luglio 2005.

INDICE

	par.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
DEFINIZIONI	4-7
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	8-13
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.)	12-13
RILEVAZIONE INIZIALE E VALUTAZIONI SUCCESSIVE	14-19
NOTA INTEGRATIVA	20-25
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.....	20-21
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.)	22-23
Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	24-25
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	26
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	27
LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 14 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo *“Le disponibilità liquide nella legislazione civilistica”*.
3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle disponibilità liquide.

DEFINIZIONI

4. Le disponibilità liquide, come previsto dall'articolo 2424 del codice civile sono rappresentate da:
 - depositi bancari e postali,
 - assegni,
 - denaro e valori in cassa.Le disponibilità liquide possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta.
In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della società.
5. I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti.
6. Gli assegni sono titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri.
7. Il denaro e i valori in cassa sono costituiti da moneta e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.).

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

8. L'articolo 2424 del codice civile prevede che le disponibilità liquide siano iscritte alla voce dell'attivo circolante C IV *“Disponibilità liquide”*, nelle seguenti voci:
 - 1) depositi bancari e postali;

- 2) assegni;
 - 3) denaro e valori in cassa.
9. Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte tra i crediti dell'attivo circolante o dell'attivo immobilizzato, a seconda delle caratteristiche del vincolo.
10. In alcuni gruppi di società la gestione della tesoreria è accentrata per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie (ad esempio i contratti di *cash pooling*). In tali circostanze, un unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo.
11. Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, vengono rilevati in un'apposita voce, ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, tra le "*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*", denominata "*Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria*" con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata).
Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie.
Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche, della sezione D) del conto economico, denominate rispettivamente "*svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria*" e "*rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria*" con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata).
Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall'OIC 19 "Debiti".

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

12. Ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 2, del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata lo schema di stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate, nell'articolo 2424, con lettere maiuscole e con numeri romani.
Nel bilancio di una società che redige il bilancio in forma abbreviata e che partecipa ad una gestione di tesoreria accentrata, se i termini di esigibilità lo consentono i crediti che si generano vengono rilevati nella voce C III) "*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*".
Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie.
Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche della sezione D) del conto economico, denominate rispettivamente "*svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria*" e "*rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria*" con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata). Ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 3, del codice civile le sottovoci delle voci D18) e D19) possono essere raggruppate.
Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall'OIC 19 "Debiti".
13. L'articolo 2435-ter del codice civile, che disciplina il bilancio delle micro-imprese, prevede che, fatte salve le norme dell'articolo 2435-ter stesso, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione

siano determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-*bis* del codice civile.

RILEVAZIONE INIZIALE E VALUTAZIONI SUCCESSIVE

14. Nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti entro la data di bilancio.
15. I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e gli incassi ricevuti dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo.
16. Le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, sono rilevate come disponibilità liquide nell'esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio.
17. La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono rilevate nell'esercizio successivo.
18. La compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca non è ammessa, in quanto ciò comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a condizioni di solito non equivalenti.
19. Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:
 - i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati al presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo;
 - il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
 - le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

20. Con riferimento alle disponibilità liquide, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

“1) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”.

“4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”.

“9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati”.

“22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile la nota integrativa indica:

- la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;
- i conti cassa o conti bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.

Ai sensi del numero 22-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa indica, l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condizioni di mercato.

21. L’articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.*

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

22. Con riferimento alle disponibilità liquide, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1, codice civile:

“1) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”.

“9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati”

“22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile la nota integrativa indica:

- la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;
- i conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.

Ai sensi del numero 22-bis dell'articolo 2427, la nota integrativa indica, l'utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condizioni di mercato a meno che le società non si avvalgano dell'esenzione prevista dall'articolo 2435-bis, comma 6, del codice civile, in virtù del quale *“Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”*.

23. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

24. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.
25. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano i paragrafi 22-23.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

26. La presente edizione dell'OIC 14 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

27. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate all'OIC 14 sono rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29 *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”*.

LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per le disponibilità liquide.

- L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.
- L'articolo 2423-ter, comma 3, codice civile prevede che *“devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425”*.
- L'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
 - al numero 1 *“i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”*;
 - al numero 4 *“le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo (...)”*;
 - al numero 9 *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllata, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati”*;
 - al numero 22-bis *“le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”*.
- L'articolo 2435-bis codice civile prevede che nel bilancio redatto in forma abbreviata:
 - *“(.) lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani (..) (comma 2);*
 - *Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:*
 - voci A2 e A3;
 - voci B9(c), B9(d), B9(e);
 - voci B10(a), B10(b), B10(c);
 - voci C16(b) e C16(c);

- voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d);
- voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) (comma 3);
- *fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1)'' (comma 4);*
- *“le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione” (comma 5).*
- L’articolo 2435-ter codice civile per il bilancio delle micro-imprese recita quanto segue:
 - *comma 2 “fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:*
 1. *del rendiconto finanziario;*
 2. *della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);*
 3. *della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428”.*
 - *comma 3 “non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426”.*
 - *comma 4 “le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”.*
- *Articolo 2435-ter, comma 5: “Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D;”*
- La direttiva europea 34/2013 (articolo 2 comma 14 e comma 15) definisce:
 - “Gli enti di investimento:
 - a) *Le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;*
 - b) *Le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l’unico oggetto di tali imprese collegate è l’acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 1, lettera h, della direttiva 2010/30/UE”;*

“Le imprese di partecipazione finanziaria: le imprese il unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti e indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 14.

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 14 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.
2. La principale modifica apportata al principio contabile OIC 14 ha riguardato la classificazione dei crediti che si generano nell'ambito della gestione accentrata della tesoreria (ad esempio, i contratti di *cash pooling*).

L'utilizzo di sistemi di tesoreria accentrata, che possono assumere diverse forme contrattuali, è un fenomeno largamente diffuso e pertanto disciplinato dai principi contabili nazionali. Il problema che ha sempre posto l'utilizzo di tali sistemi è la classificazione dei rapporti creditorî tra le parti caratterizzati da diversi gradi di liquidità.

Trattandosi di crediti di natura finanziaria non aventi le stesse caratteristiche di liquidità delle disponibilità liquide e vista la rigidità dello schema *ex art.* 2424 codice civile, che ammette solo conti correnti bancari e postali, si è esclusa la classificazione di tali crediti nelle disponibilità liquide. Si è anche scartata la possibilità di classificare tali crediti nella voce CII Crediti dell'attivo circolante dove sono espressamente previsti crediti verso società del Gruppo, in quanto l'interpretazione consolidata riflessa anche nell'OIC 15 "Crediti" qualifica i crediti verso società del gruppo come commerciali. Pertanto, anche in linea con quanto previsto dalla Comunicazione Consob n° 94001437 del 1994 per le società finanziarie, l'OIC ha ritenuto che l'iscrizione in una voce aggiuntiva tra le "*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione*" fosse la più appropriata. Viene inoltre richiesta l'indicazione della controparte di gruppo, nella denominazione della voce, così da rendere trasparente il rapporto finanziario infragruppo.